



COMUNE DI TRIGGIANO

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA

**Art. 2 d.l. 23/11/2020 n. 154 –
OCDPC n. 658 del 29/03/2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 –

Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'art. 2 del d.l. 23/11/2020 n. 154 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “generi di prima necessità” prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici;
 - b) per “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
 - c) per “buono spesa,” titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Triggiano aderenti all'iniziativa e pubblicati sul sito internet comunale;

Art. 3 – Importo del buono spesa

- Il buono spesa rappresenta beneficio *una tantum*, il cui importo è determinato come segue: € 100 per ogni componente del nucleo familiare.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità nei confronti di coloro che non siano già assegnatari di altra contribuzione pubblica.
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 può essere disposto:
 - a) D'ufficio, sulla base di **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e non già assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico. In questa tipologia sono compresi:
 - ◆ nuclei familiari di cui facciano parte minori;

- ◆ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- ◆ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- ◆ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
- ◆ donne vittime di violenza;
- ◆ persone senza dimora.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dall'Ufficio dei Servizi sociali;

b) Su **istanza di parte** proposta da soggetti residenti nel territorio del Comune di Triggiano.

Potranno presentare apposita istanza i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica dovuta all'emergenza COVID -19 che dichiarino:

- di non aver percepito, durante il mese di novembre 2020, qualsiasi forma di sostegno e/o contribuzione pubblica al reddito (anche di natura previdenziale) ovvero che non siano titolari di qualsiasi forma di reddito di importo mensile superiore ad € 600,00 (seicento/00). Tale somma di € 600,00 (seicento/00) è incrementata di € 100,00 (cento/00) per ogni componente del nucleo familiare diverso dal rappresentate che inoltra l'istanza (es. un nucleo familiare di quattro componenti non dovrà essere titolare di un reddito superiore ad € 900,00 cioè € 600,00 più € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare). Inoltre l'importo di € 600,00 è elevato ad € 800,00 per tutti coloro che sostengono un canone di locazione per l'abitazione di residenza (sono esclusi dall'erogazione del presente beneficio i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 600,00 (seicento/00)/mese e coloro che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento - come da esempio: cassa integrazione ordinaria o in deroga, stipendi, NASPI, pensioni, pensioni sociali, pensioni di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc... -);
- che il medesimo nucleo familiare non goda di patrimonio mobiliare con giacenza media nel mese di novembre 2020 superiore ad € 3.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incremento di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 9.000,00 euro;
- che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso il comune di Triggiano ovvero presso altro Comune di un sostegno anche similare di cui alla presente;
- di non essere stati assegnatari del bonus spesa di cui al precedente avviso pubblicato in data 23/12/2020 (giusta deliberazione di G.C. n. 154 del 23/12/2020).

Coloro che hanno già presentato istanza, per l'assegnazione del bonus alimentare, oltre il termine di scadenza precedentemente fissato alla data dell'08/01/2021 ore 12:00, come da precedente avviso pubblicato il 23/12/2020 (giusta deliberazione di G.C. n. 154 del 23/12/2020), potranno omettere di presentare nuova istanza.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. L'Ufficio dei Servizi sociali individua i soggetti che, in base ad una motivata valutazione necessitano del buono spesa . A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.

Art. 6 – Modalità di consegna del buono spesa

1. I buoni spesa saranno consegnati presso l'Ufficio dei Servizi Sociali sito alla Via Falcone 5/c, previa comunicazione della data e dell'ora del ritiro da parte del medesimo ufficio.

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 8 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Ente provvede ad acquisire, tramite avviso pubblico, la disponibilità di eventuali ulteriori esercizi commerciali che desiderino aderire all'iniziativa.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, anche non prevenendo il rilascio di apposito buono cartaceo/informativo all'utente ma provvedendo all'invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e comunicando all'utente la concessione del buono, il relativo ammontare e l'esercizio in cui spenderlo via email o telefonica.

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera approvativa.